

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI ATLANTIA S.P.A. PROMOSSA DA SCHEMAQUARANTATRÈ S.P.A.

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO ("TUF") E DELL'ARTICOLO 37 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO ("REGOLAMENTO EMITTENTI"), AVENTE AD OGGETTO L'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI ATLANTIA S.P.A.

* * * * *

14 aprile 2022 - Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 102, comma 1, del TUF e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti, Schemaquarantatrè S.p.A. (l'"**Offerente**" o "**BidCo**"), con la presente comunicazione (la "**Comunicazione**") rende noto di aver assunto la decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 102, comma 1, e 106, comma 4, del TUF (l'"**Offerta**") finalizzata: (i) ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie in circolazione (codice ISIN IT0003506190) di Atlantia S.p.A. ("**Atlantia**", o l'"**Emittente**"), ivi incluse tutte le azioni proprie possedute tempo per tempo dall'Emittente (rispettivamente, le "**Azioni**" e le "**Azioni Proprie**"), diverse dalle n. 273.341.000 Azioni detenute da Sintonia S.p.A. ("**Sintonia**" e la "**Partecipazione Sintonia**") e (ii) a revocare la quotazione delle Azioni dall'Euronext Milan (il "**Delisting**").

L'Offerente pagherà un corrispettivo pari a Euro 23,00 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta (il "**Corrispettivo**"). Si segnala che il consiglio di amministrazione di Atlantia ha proposto all'assemblea degli azionisti convocata per il 29 aprile 2022 la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,74 per Azione (il "**Dividendo 2022**"); ove l'assemblea degli azionisti approvasse la suddetta proposta, il Corrispettivo non sarà ridotto del Dividendo 2022 pagato prima della Data di Pagamento (come *infra* definita). Sulla base di quanto precede, in considerazione del (i) Corrispettivo (di ammontare pari a Euro 23,00) e del (ii) Dividendo 2022 (di ammontare pari a Euro 0,74) gli azionisti di Atlantia che aderiranno all'Offerta incasseranno un ammontare complessivo di Euro 23,74 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta (il "**Valore Complessivo**"). Ad eccezione di quanto sopra descritto per il Dividendo 2022, sino ad un ammontare di Euro 0,74 per Azione, il Corrispettivo sarà diminuito dell'importo per azione di qualsiasi dividendo ordinario ulteriore e/o straordinario prelevato da utili o riserve o di qualsiasi altra distribuzione approvata dai competenti organi sociali dell'Emittente prima della Data di Pagamento (come *infra* definita) (anche se non pagata, ma maturata come indicato al successivo Paragrafo 3.2.1).

Il Corrispettivo incorpora: (i) un premio pari al 5,3% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni alla data del 13 aprile 2022 (ultimo giorno di borsa aperta prima della data della presente Comunicazione); (ii) un premio pari al 24,4% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni alla data del

5 aprile 2022 (ultimo giorno di borsa aperta prima dei *rumours* su una potenziale operazione sul capitale sociale di Atlantia; la “**Data di Riferimento**”), e (iii) un premio pari al 40,8%, 36,3%, 35,2% e 30,9% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni nei dodici, sei, tre e un mese precedenti la Data di Riferimento (inclusa).

Il Valore Complessivo incorpora un premio pari al 28,4% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni alla Data di Riferimento. Per ulteriori informazioni sulle percentuali di premio rispetto alla media ponderata giornaliera dei prezzi delle Azioni, si rinvia al Paragrafo 3.2.1 della presente Comunicazione.

Di seguito sono indicati i presupposti giuridici, i termini fondamentali e gli elementi essenziali dell’Offerta. Per una dettagliata descrizione e valutazione dell’Offerta, si rinvia al documento di offerta che sarà redatto ai sensi dello Schema n. 1 dell’Allegato 2(A) del Regolamento Emittenti, depositato presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“**Consob**”) e pubblicato dall’Offerente in conformità ai termini di legge e dei regolamenti applicabili (il “**Documento di Offerta**”).

In particolare, a seguito della pubblicazione della presente Comunicazione, l’Offerente promuoverà l’Offerta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, presentando alla Consob il Documento di Offerta, che sarà pubblicato all’esito del procedimento autorizzativo di Consob ai sensi dell’articolo 102, comma 4, TUF, e a seguito dell’ottenimento delle Autorizzazioni Preventive di cui al Paragrafo 3.3.

* * * * *

1. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL’OPERAZIONE

1.1 L’Offerente e la relativa compagine sociale

L’Offerente, Schemaquarantatrè S.p.A., è una società per azioni di diritto italiano costituita in data 6 aprile 2022, con sede sociale in Treviso, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso – Belluno 05320490260, con capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 100.000,00.

Alla data della presente Comunicazione, il capitale sociale dell’Offerente è interamente detenuto da Schemaquarantadue S.p.A. (“**Holdco**”), società per azioni di diritto italiano costituita in data 6 aprile 2022, con sede sociale in Treviso, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso – Belluno 05320480261, con capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 200.000,00.

Il capitale sociale di Holdco è detenuto da:

- (a) Sintonia, una società per azioni di diritto italiano, con sede sociale in Treviso, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso – Belluno 97591960154, con capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 1.000.000,00, che attualmente detiene il 65% del capitale sociale di HoldCo,
- (b) (i) BIP-V Hogan (LUX) SCSp, una società in accomandita speciale (*société en commandite spéciale*) costituita secondo il diritto del Gran Ducato di Lussemburgo, con sede sociale in 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

codice fiscale e iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese (*Registre de Commerce et des Sociétés*) del Lussemburgo No. B 265.939, che attualmente detiene il 5,25% del capitale sociale di HoldCo (“**Investor SPV 1**”), e (ii) BIP Hogan (LUX) SCSp, una società in accomandita speciale (*société en commandite spéciale*) costituita secondo il diritto del Gran Ducato di Lussemburgo, con sede sociale in 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, codice fiscale e iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese (*Registre de Commerce et des Sociétés*) No. B 265.937, che attualmente detiene il 29,75% del capitale sociale di HoldCo (“**Investor SPV 2**” e insieme a Investor SPV 1, gli “**Investitori Blackstone**”). Gli Investitori Blackstone sono rappresentati o gestiti da BIP (come di seguito definito).

Il capitale sociale di Sintonia è interamente detenuto da Edizione S.p.A. (“**Edizione**”), società per azioni di diritto italiano, con sede sociale in Treviso, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso – Belluno 00778570267, con capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 1.500.000.000,00.

Alla luce di quanto sopra descritto, e per effetto della suddetta catena di controllo, l’Offerente, alla data della presente Comunicazione, è indirettamente controllato da Edizione, la quale, a sua volta, controlla direttamente Sintonia e indirettamente Holdco (l’unico azionista dell’Offerente).

1.2 Persone che agiscono di concerto con l’Offerente in relazione all’Offerta

Ai sensi dell’articolo 101-*bis*, comma 4 e 4-*bis*, del TUF, HoldCo, Sintonia, Edizione, Investor SPV1, Investor SPV2 e Fondazione CRT (come *infra* definita) sono persone che agiscono di concerto con l’Offerente (le “**Persone che Agiscono di Concerto**” e, ciascuna di esse, una “**Persona che Agisce di Concerto**”).

Più specificamente,

- (i) HoldCo si qualifica come persona che agisce di concerto con l’Offerente ai sensi dell’articolo 101-*bis*, comma 4-*bis*, lettera b), del TUF in quanto controlla direttamente l’Offerente, di cui detiene l’intero capitale sociale (cfr. Paragrafo 1.1 *supra*);
- (ii) Sintonia si qualifica come persona che agisce di concerto con l’Offerente ai sensi dell’articolo 101-*bis*, comma 4-*bis*, lettera b), del TUF in quanto controlla direttamente HoldCo (si veda il Paragrafo 1.1 *supra*);
- (iii) Edizione si qualifica come persona che agisce di concerto con l’Offerente ai sensi dell’articolo 101-*bis*, comma 4-*bis*, lettera b), del TUF in quanto controlla direttamente Sintonia, di cui detiene l’intero capitale sociale (si veda il Paragrafo 1.1 che precede);
- (iv) Investor SPV1 si qualifica come persona che agisce di concerto con l’Offerente ai sensi dell’articolo 101-*bis*, comma 4-*bis*, lettera a) del TUF in quanto parte dell’Accordo di Investimento (come *infra* definito);
- (v) Investor SPV2 si qualifica come persona che agisce di concerto con l’Offerente ai sensi dell’articolo 101-*bis*, comma 4-*bis*, lettera a) del TUF in quanto parte dell’Accordo di Investimento (come *infra* definito); e

(vi) Fondazione CRT si qualifica come persona che agisce di concerto con l'Offerente ai sensi dell'articolo 101-bis, comma 4-bis, lettera a) del TUF in quanto parte dell'Accordo CRT (come *infra* definito).

Alla data della presente Comunicazione:

- (a) Edizione, Sintonia, Investor SPV1, Investor SPV2, HoldCo e BidCo hanno stipulato un *investment and partnership agreement* (l'“**Accordo di Investimento**”) in base al quale, tra l'altro:
- (i) Sintonia si è impegnata, in caso di esito positivo dell'Offerta, a conferire a HoldCo la Partecipazione Sintonia ad un valore per Azione pari al Corrispettivo (l'“**Impegno Sintonia**”); e
 - (ii) HoldCo si è impegnata a conferire a BidCo tutte le azioni conferite da Sintonia ai sensi dell'Impegno Sintonia;
- (b) Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, costituita secondo il diritto italiano, con sede sociale in Torino, codice fiscale 97542550013 (l'“**Fondazione CRT**”), ha stipulato un accordo con HoldCo e BidCo (l'“**Accordo CRT**”), in base al quale, tra l'altro:
- (i) Fondazione CRT si è impegnata a (1) portare in adesione all'Offerta n. 6.251.446 Azioni da essa detenute in Atlantia, rappresentanti lo 0,76% del capitale sociale dell'Emittente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'inizio del Periodo di Adesione (come *infra* definito) (l'“**Impegno di Adesione CRT**”), e, (2) in caso di esito positivo dell'Offerta, reinvestire tutti i proventi derivanti dalla vendita di tali Azioni per sottoscrivere azioni di HoldCo alle stesse condizioni degli Investitori Blackstone a un prezzo per azione da calcolarsi sulla base dello stesso rapporto di emissione adottato nel contesto del conferimento in natura della Partecipazione Sintonia; e
 - (ii) HoldCo e BidCo hanno concesso a Fondazione CRT il diritto, esercitabile fino al 22 aprile 2022, salvo proroga di intesa tra le parti, di estendere l'Impegno di Adesione CRT a ulteriori n. 31.215.963 Azioni, rappresentanti il 3,78% del capitale sociale dell'Emittente, con facoltà di reinvestire in tutto o in parte i proventi derivanti dalla vendita di tali Azioni per sottoscrivere azioni di HoldCo alle stesse condizioni degli Investitori Blackstone a un prezzo per azione da calcolarsi sulla base dello stesso rapporto di emissione adottato nel contesto del conferimento in natura della Partecipazione Sintonia.

Qualora tutte le attività descritte ai punti (a)(i), (a)(ii) e (b)(i) venissero completate, un numero complessivo di n. 279.592.446 Azioni rappresentanti il 33,86% del capitale sociale dell'Emittente, risulterebbero conferite o portate in adesione a BidCo nel contesto dell'Offerta.

Qualora tutte le attività descritte ai punti (a)(i), (a)(ii), (b)(i) e (b)(ii) venissero completate, un numero complessivo di n. 310.808.409 Azioni rappresentanti il 37,64% ⁽¹⁾ del capitale sociale

(¹) Si segnala peraltro che su n. 1.200.000 Azioni Fondazione CRT ha concesso a terze parti opzioni *call* e che pertanto qualora tali strumenti finanziari dovessero essere integralmente esercitati la

dell'Emittente, risulterebbero conferite o portate in adesione a BidCo nel contesto dell'Offerta.

Per ulteriori informazioni circa l'Impegno Sintonia e l'Accordo CRT, si rinvia alle relative informazioni essenziali, le quali saranno pubblicate nei termini e con le modalità prescritte dall'articolo 122 del TUF e dall'articolo 130 del Regolamento Emittenti.

A fini di chiarezza, l'Offerente sarà l'unica entità a promuovere l'Offerta e a diventare l'acquirente delle Azioni portate in adesione all'Offerta medesima, così come a sopportare i costi derivanti dal pagamento del Corrispettivo.

1.3 Emittente

L'Emittente è Atlantia S.p.A., una società per azioni costituita secondo la legge della Repubblica Italiana, con sede sociale in Roma, Piazza San Silvestro n. 8, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03731380261, con capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 825.783.990,00, suddiviso in n. 825.783.990 azioni, prive dell'indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare.

Le Azioni sono quotate su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, e sono soggette al regime di dematerializzazione di cui all'articolo 83-bis del TUF (codice ISIN: IT0003506190).

Ai sensi dell'articolo 5 dello statuto sociale di Atlantia, la durata dell'Emittente è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con una delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Alla data della presente Comunicazione, l'Emittente non ha emesso obbligazioni convertibili, *warrant* e/o strumenti finanziari che attribuiscono diritti di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nelle assemblee ordinarie o straordinarie, e/o altri strumenti finanziari che in futuro possano conferire a terzi il diritto di acquisire azioni dell'Emittente e/o diritti di voto, anche limitatamente a specifici argomenti.

1.3.1 Soggetto controllante ai sensi dell'articolo 93 del TUF e soci rilevanti

Alla data della presente Comunicazione, Edizione, attraverso Sintonia, controlla di fatto indirettamente l'Emittente ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 2, del Codice Civile e dell'articolo 93 del TUF.

Sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 120 del TUF pubblicate sul sito internet di Consob, nonché sulla base di altre informazioni disponibili all'Offerente, alla data della presente Comunicazione, il capitale sociale dell'Emittente è così suddiviso:

Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa	Partecipazione (%)
Edizione	33,10%
GIC PRIVATE LIMITED	8,285%

percentuale complessiva di Azioni che risulterebbero conferite o portate in adesione a BidCo nel contesto dell'Offerta sarebbe pari a 37,49%.

HSBC HOLDINGS PLC	5,007%
Fondazione CRT	4,537%

1.3.2 Azioni proprie

Sulla base delle informazioni pubblicate dall'Emittente – alla data della presente Comunicazione – l'Emittente detiene n. 6.959.693 Azioni Proprie, pari a circa lo 0,84% del capitale sociale dell'Emittente, che includono le Azioni Proprie che potranno essere assegnate dall'Emittente ai beneficiari dei piani di *stock grant* dell'Emittente.

2. **PRESUPPOSTI GIURIDICI E RAGIONI DELL'OFFERTA**

2.1 **Presupposti giuridici dell'Offerta**

L'Offerta consiste in un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa ai sensi e per gli effetti degli articoli 102, comma 1, e 106, comma 4, del TUF e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti.

L'Offerta è subordinata all'ottenimento delle Autorizzazioni Preventive di cui al Paragrafo 3.3 e al verificarsi di ciascuna delle Condizioni dell'Offerta di cui al Paragrafo 3.4.

2.2 **Motivi dell'Offerta e piani futuri dell'Offerente in relazione all'Emittente**

La *ratio* dell'Offerta è quella di perseguire l'acquisizione di tutte le Azioni in circolazione e, conseguentemente, il Delisting.

Il Delisting, i cui termini, condizioni e modalità saranno dettagliati nel Documento di Offerta, potrà essere conseguito qualora le Azioni portate in adesione all'Offerta – sommate a quelle detenute da Sintonia, alle Azioni Proprie e alle Azioni eventualmente acquistate dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto al di fuori dell'Offerta stessa ai sensi della normativa applicabile – superino il 90% del capitale sociale di Atlantia (per maggiori informazioni si veda il Paragrafo 3.6 *infra*).

Qualora il Delisting non fosse raggiunto al termine e per effetto dell'Offerta, ivi inclusa ogni eventuale proroga ai sensi della normativa applicabile o Riapertura del Periodo di Adesione (come *infra* definita), l'Offerente intende comunque perseguire il Delisting, ove la Condizione sulla Soglia (come *infra* definita) fosse rinunciata, mediante una fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente (o in altra società non quotata anche di nuova costituzione appartenente al medesimo gruppo dell'Offerente) (la "**Fusione**"), previa approvazione dei competenti organi sociali, con la conseguenza che i titolari di azioni dell'Emittente che non portino in adesione le proprie azioni all'Offerta o che non esercitino il diritto di recesso diverrebbero, per effetto della Fusione, titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento (per ulteriori informazioni si rinvia al successivo Paragrafo 3.6.3).

In ogni caso, l'Offerente si riserva di valutare in futuro, a propria discrezione, la realizzazione di eventuali ulteriori operazioni straordinarie e/o di riorganizzazione societaria e aziendale che dovessero essere ritenute opportune, in linea con gli obiettivi e le motivazioni dell'Offerta,

nonché con gli obiettivi di rafforzamento di Atlantia, indipendentemente dal conseguimento o meno del Delisting. In particolare, in caso di Delisting (non derivante dalla Fusione), l'Offerente potrebbe procedere, previa approvazione dei competenti organi sociali, alla fusione inversa di HoldCo e, possibilmente, di BidCo in Atlantia, ferma l'applicabilità dell'articolo 2501-bis del Codice Civile.

L'Offerente intende sostenere pienamente la strategia di investimento a lungo termine, l'attuale piano industriale e la crescita sostenibile di Atlantia e fornire, inoltre, il supporto e le risorse necessarie affinché Atlantia sia in grado di cogliere le opportunità di investimento che si presenteranno nel settore delle infrastrutture e della mobilità e consolidare la sua posizione di *leadership* in tale settore.

Sotto il controllo dell'Offerente e come società non quotata, caratterizzata da una maggiore flessibilità operativa e organizzativa, nonché dalla possibilità di accedere a fonti di capitale a lungo termine più ampie e dotate di maggiore flessibilità, Atlantia sarà in grado di accelerare la sua strategia di investimento e di creazione di valore.

Edizione è un investitore attivo che combina l'approccio imprenditoriale con la disciplina finanziaria, con una visione a lungo termine, sostenendo le società in portafoglio strategicamente e finanziariamente per migliorarne il posizionamento competitivo e i rendimenti.

Investor SPV 1 e Investor SPV 2 appartengono al gruppo di fondi rappresentati o gestiti da affiliate di Blackstone Infrastructure Partners L.P. (congiuntamente a talune affiliate, "BIP"). BIP è un investitore attivo nei settori dell'energia, dei trasporti, delle infrastrutture digitali e idriche e dei rifiuti, volto ad una strategia *buy-and-hold* a lungo termine con riguardo a beni infrastrutturali su larga scala, con l'obiettivo di ottenere un apprezzamento del capitale a lungo termine insieme a flussi di cassa annuali prevedibili. Il mandato d'investimento si concentra sulla gestione responsabile e sul coinvolgimento degli *stakeholder* per creare valore per gli investitori e per le collettività servite da BIP.

Inoltre, l'Offerente è impegnato nel supportare l'Emittente nel raggiungimento della sua ambiziosa strategia ESG e di innovazione tecnologia già annunciata.

Per una più dettagliata descrizione delle motivazioni dell'Offerta, si rinvia al Documento di Offerta, che sarà redatto e messo a disposizione del pubblico nei tempi e nei modi previsti dalla normativa applicabile.

3. ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OFFERTA

3.1 Categorie e quantitativo delle Azioni oggetto dell'Offerta

L'Offerta ha ad oggetto un massimo di n. 552.442.990 Azioni, rappresentanti il 66,90% del capitale sociale emesso dall'Emittente alla data della presente Comunicazione, corrispondenti a tutte le Azioni (inclusa, per fini di chiarezza, la Partecipazione CRT e le Azioni Proprie), ad eccezione della Partecipazione Sintonia (collettivamente le "**Azioni Oggetto dell'Offerta**").

A seguito della pubblicazione della presente Comunicazione e durante il Periodo di Adesione (come di seguito definito), come eventualmente prorogato ai sensi della normativa applicabile, ovvero dell'eventuale Riapertura del Periodo di Adesione (come di seguito definita), l'Offerente

si riserva la facoltà di acquistare, far acquistare o altrimenti acquisire Azioni al di fuori dell'Offerta, nella misura consentita dalle leggi e dai regolamenti applicabili. Tali acquisti saranno comunicati al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti. Pertanto, il numero di Azioni oggetto dell'Offerta potrebbe essere automaticamente ridotto in conseguenza degli acquisti di Azioni effettuati dall'Offerente (e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto) al di fuori dell'Offerta.

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni.

Le Azioni portate in adesione all'Offerta devono essere liberamente trasferibili all'Offerente e libere da vincoli e gravami di qualsiasi tipo e natura, siano essi reali, obbligatori o personali.

3.2 Corrispettivo unitario e controvalore complessivo dell'Offerta

3.2.1 Corrispettivo unitario

L'Offerente pagherà a ciascun azionista aderente all'Offerta un Corrispettivo pari a Euro 23,00 (ventitre/00) per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta.

Si segnala che il consiglio di amministrazione di Atlantia ha proposto all'assemblea degli azionisti convocata per il 29 aprile 2022 la distribuzione del Dividendo 2022 (pari a Euro 0,74 per Azione); ove l'assemblea degli azionisti approvasse la suddetta proposta il Corrispettivo non sarà ridotto del Dividendo 2022 pagato prima della Data di Pagamento (come *infra* definita). Sulla base di quanto precede, gli azionisti di Atlantia che aderiranno all'Offerta incasseranno, quindi, (i) il Corrispettivo (di ammontare pari a Euro 23,00) e (ii) il Dividendo 2022 (di ammontare pari a Euro 0,74), per un Valore Complessivo pari a Euro 23,74. Ad eccezione di quanto sopra descritto per il Dividendo 2022, sino ad un ammontare di Euro 0,74 per Azione, il Corrispettivo sarà diminuito dell'importo per azione di qualsiasi dividendo ordinario ulteriore e/o straordinario prelevato da utili o riserve o di qualsiasi altra distribuzione approvata dai competenti organi sociali dell'Emittente prima della Data di Pagamento (anche se non pagata, ma maturata come indicato al successivo Paragrafo 3.2.1).

Il Corrispettivo incorpora: (i) un premio pari al 5,3% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni alla data del 13 aprile 2022 (ultimo giorno di borsa aperta prima della data della presente Comunicazione); (ii) un premio pari al 24,4% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni alla Data di Riferimento (5 aprile 2022, ultimo giorno di borsa aperta prima dei *rumours* su una potenziale operazione sul capitale sociale di Atlantia), e (iii) un premio pari al 40,8%, 36,3%, 35,2% e 30,9% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni nei dodici, sei, tre e un mese precedenti la Data di Riferimento (inclusa).

Il Valore Complessivo incorpora un premio pari al 28,4% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni alla Data di Riferimento.

La seguente tabella confronta il Corrispettivo con: (i) la media aritmetica ponderata sui volumi dei prezzi ufficiali registrati in ciascuno dei precedenti 1 (uno), 3 (tre), 6 (sei) e 12 (dodici) mesi prima della Data di Riferimento (inclusa).

Periodo di riferimento	Media aritmetica ponderata (in Euro)	Differenza tra il Corrispettivo e la media aritmetica	Differenza tra il Corrispettivo e la media aritmetica
-------------------------------	---	--	--

	(*)	ponderata (in Euro)	ponderata (in % rispetto alla media aritmetica ponderata)
1 mese prima della Data di Riferimento	17,57	5,43	30,9%
3 mesi prima della Data di Riferimento	17,01	5,99	35,2%
6 mesi prima della Data di Riferimento	16,88	6,12	36,3%
12 mesi prima della Data di Riferimento	16,34	6,66	40,8%

(*) Fonte: Bloomberg.

La seguente tabella confronta il Valore Complessivo con la media aritmetica ponderata sui volumi dei prezzi ufficiali registrati in ciascuno dei precedenti 1 (uno), 3 (tre), 6 (sei) e 12 (dodici) mesi prima della Data di Riferimento (inclusa).

Periodo di riferimento	Media aritmetica ponderata (in Euro) (*)	Differenza tra il Valore Complessivo e la media aritmetica ponderata (in Euro)	Differenza tra il Valore Complessivo e la media aritmetica ponderata (in % rispetto alla media aritmetica ponderata)
1 mese prima della Data di Riferimento	17,57	6,17	35,1%
3 mesi prima della Data di Riferimento	17,01	6,73	39,6%
6 mesi prima della Data di Riferimento	16,88	6,86	40,6%
12 mesi prima della Data di Riferimento	16,34	7,40	45,3%

(*) Fonte: Bloomberg.

Il Corrispettivo è al netto delle imposte di bollo, se dovute, e di eventuali commissioni e spese, che saranno a carico dell'Offerente. Le ritenute sulle plusvalenze, per quanto dovute, saranno a carico degli azionisti che aderiranno all'Offerta.

3.2.2 Controvalore complessivo dell'Offerta

In caso di integrale adesione all'Offerta da parte di tutti i titolari delle Azioni Oggetto dell'Offerta, il controvalore massimo complessivo dell'Offerta, calcolato sulla base del Corrispettivo pari a Euro 23,00 (ventitre/00) è pari a Euro 12.706.188.770,00 (dodicimiliardisettecentoseimilionicentottantottomilasettecentosettanta/00) (l'“**Esborso Massimo**”).

L'Offerente dichiara ai sensi dell'articolo 37-bis del Regolamento Emittenti di essere in grado di adempiere integralmente agli impegni di pagamento del Corrispettivo, come di seguito illustrato.

L'Offerente farà fronte agli impegni finanziari necessari al pagamento del Corrispettivo, fino all'Esborso Massimo, mediante (i) aumenti di capitale sociale o altri conferimenti di capitale in HoldCo fino ad un ammontare pari a Euro 4.481.188.770,00 (quattromiliardi quattrocentottantunomilionicentottantottomilasettecentosettanta/00) da parte di Investor SPV 1 e Investor SPV 2, utilizzati da HoldCo per finanziare l'Offerente mediante aumenti di capitale o altri conferimenti di capitale di pari importo, e (ii) indebitamento finanziario, per un ammontare fino a Euro 8.225.000.000,00 (ottomiliardi duecentoventicinquemilioni/00) che sarà utilizzato da HoldCo per finanziare l'Offerente attraverso aumenti di capitale e/o altre contribuzioni di capitale e/o finanziamento soci del medesimo ammontare, come sarà deciso da HoldCo; a tal proposito, in data 14 aprile 2022, HoldCo ha ricevuto una lettera di impegno, da parte di un *pool* di banche finanziatrici, relativa al suddetto finanziamento di HoldCo.

L'Offerente otterrà e consegnerà a Consob, entro il giorno precedente la pubblicazione del Documento di Offerta, adeguate garanzie secondo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti.

3.3 Autorizzazioni preventive

L'Offerente, entro la data di presentazione del Documento di Offerta a Consob, depositerà presso le autorità competenti le seguenti richieste al fine di ottenere le autorizzazioni richieste dalla normativa applicabile in relazione all'Offerta (collettivamente, le “**Autorizzazioni Preventive**”):

- (a) domanda di autorizzazione preventiva alla Banca d'Italia per l'acquisizione indiretta di una partecipazione di controllo in Telepass Pay S.p.A., ai sensi degli articoli 19 e ss. del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, come richiamati dall'articolo 114-*quinquies*.3 del suddetto decreto; e
- (b) qualsiasi altra possibile richiesta di autorizzazioni preventive che, ai sensi della normativa applicabile, e, in particolare, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF dovessero essere necessarie per l'attuazione dell'Offerta.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF, l'approvazione da parte della Consob del Documento di Offerta potrà avvenire solo dopo l'ottenimento di ciascuna delle Autorizzazioni Preventive (cfr. Paragrafo 3.5).

3.4 Condizioni di efficacia dell'Offerta

L'efficacia dell'Offerta è soggetta all'avveramento di ciascuna delle seguenti condizioni (le “**Condizioni dell'Offerta**”):

- (a) l'ottenimento delle Autorizzazioni Preventive senza prescrizioni, condizioni o limitazioni (la "**Condizione di Autorizzazione Preventiva**");
- (b) il raggiungimento di una soglia di adesioni all'Offerta tale da consentire all'Offerente di detenere una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente (la "**Condizione sulla Soglia**"), computando nella partecipazione le Azioni detenute dalle Persone che Agiscono di Concerto, le Azioni Proprie e le Azioni eventualmente acquistate dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto al di fuori dell'Offerta in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili;
- (c) l'ottenimento, entro il 2° (secondo) giorno di borsa aperta precedente la Data di Pagamento, di qualsiasi autorizzazione, approvazione o nulla osta che possa essere richiesto da qualsiasi autorità competente ai sensi delle leggi applicabili per il completamento dell'Offerta, senza imposizione di alcuna condizione, vincolo o altre misure correttive e/o di rimedio (la "**Condizione Autorizzazioni**");
- (d) il mancato verificarsi, entro il 2° (secondo) giorno di borsa aperta antecedente la Data di Pagamento, di (i) eventi o situazioni non noti alla data odierna all'Offerente e/o al mercato, che comportino significativi cambiamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato, nazionale o internazionale, che abbiano effetti sostanzialmente negativi sull'Offerta e/o sul gruppo dell'Emittente, e/o (ii) eventi o situazioni riguardanti l'Emittente non noti all'Offerente e/o al mercato alla data della presente Comunicazione, che causino, o potrebbero ragionevolmente causare, effetti sostanzialmente negativi sulle condizioni finanziarie e/o economiche del gruppo dell'Emittente rispetto a quelle risultanti dal bilancio consolidato di Atlantia al 31 dicembre 2021. Resta inteso che la presente Condizione dell'Offerta include, specificamente, tutte le circostanze elencate nei precedenti punti (i) e (ii) che si dovessero verificare a seguito, o in relazione, alla crisi politico-militare Russia-Ucraina (rispetto alla quale, nonostante si tratti di circostanza già nota, potrebbero tuttavia ancora verificarsi conseguenze nuove e attualmente non prevedibili con riguardo all'Offerta e/o alle condizioni economiche e finanziarie del Gruppo dell'Emittente); viceversa la presente condizione dell'Offerta esclude espressamente tutte le circostanze elencate nei precedenti punti (i) e (ii) che si verificano in seguito, o in relazione, alla pandemia COVID-19 (la "**Condizione MAC**");
- (e) la circostanza che l'Emittente sia correttamente gestito in modo diligente e secondo criteri di ordinaria e prudente gestione, senza intraprendere alcuna azione che ecceda i limiti dell'attività di gestione ordinaria (incluso, senza limitazioni, operazioni di M&A) o che possa in qualsiasi modo contrastare con gli obiettivi dell'Offerta;
- (f) il verificarsi, entro il 2° (secondo) giorno di borsa aperta precedente la Data di Pagamento, del *closing* della cessione della partecipazione dell'Emittente nel capitale sociale di Autostrade per l'Italia S.p.A., con incasso del relativo prezzo, ai sensi e nel rispetto dei termini e delle condizioni del contratto di compravendita stipulato in data 11 giugno 2021, tra l'Emittente e Holding Rete Autostradali S.p.A.;
- (g) la circostanza che entro il 2° (secondo) giorno di borsa aperta precedente la Data di Pagamento, l'Emittente, a partire dalla data della presente Comunicazione, non abbia approvato e/o eseguito alcuna distribuzione di utili o riserve, fatto salvo il Dividendo 2022;
- (h) la circostanza che, entro il 2° (secondo) giorno di borsa aperta precedente la Data di Pagamento, nessuna autorità competente emetta delibere o provvedimenti tali da precludere, limitare o rendere più onerosa la possibilità per l'Offerente di realizzare

L'Offerta, il Delisting e/o le fusioni di cui al Paragrafo 2.2 che precede.

L'Offerente ha individuato la Condizione sulla Soglia di cui alla lettera (b) sopra in base alla propria volontà di effettuare un investimento significativo nelle Azioni e di ottenere il Delisting dell'Emittente.

Ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti, l'Offerente comunicherà l'avveramento o il mancato avveramento delle Condizioni dell'Offerta e, nel caso in cui le Condizioni dell'Offerta non fossero eventualmente avverate, l'eventuale rinuncia a una o più di tali Condizioni dell'Offerta, nei seguenti termini:

- (a) per quanto riguarda la Condizione di Autorizzazione Preventiva con la pubblicazione del Documento di Offerta;
- (b) per quanto riguarda la Condizione sulla Soglia, con l'annuncio dei risultati provvisori dell'Offerta che saranno pubblicati entro la sera dell'ultimo giorno del Periodo di Adesione e, in ogni caso, entro le ore 7:59 del primo giorno di borsa aperta successivo alla fine del Periodo di Adesione;
- (c) per quanto riguarda la Condizione Autorizzazioni e la Condizione MAC entro le ore 7:59 del giorno di borsa aperta precedente la Data di Pagamento; e
- (d) per quanto riguarda qualsiasi altra Condizione dell'Offerta, con il Comunicato sui Risultati dell'Offerta (come *infra* definito), da pubblicarsi entro le ore 7:59 del giorno di borsa aperta precedente la Data di Pagamento.

Nel caso in cui una qualsiasi delle Condizioni dell'Offerta non si fosse avverata e l'Offerente non abbia esercitato il suo diritto di rinuncia, l'Offerta non si perfezionerà. In tal caso, le Azioni portate in adesione all'Offerta saranno restituite ai rispettivi proprietari entro la fine del giorno di borsa aperta successivo al primo comunicato che dichiara la decadenza dell'Offerta. Le Azioni saranno restituite ai rispettivi proprietari senza che a questi ultimi sia addebitato alcun onere o spesa.

3.5 Durata dell'offerta

L'Offerente presenterà a Consob il Documento di Offerta entro 20 (venti) giorni di calendario dalla data della presente Comunicazione, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del TUF. Entro lo stesso termine, l'Offerente depositerà presso le autorità competenti tutte le comunicazioni e le richieste necessarie per l'ottenimento delle Autorizzazioni Preventive (come definite nel Paragrafo 3.3). Il Documento di Offerta sarà pubblicato una volta approvato da Consob, a seguito dell'ottenimento delle Autorizzazioni Preventive ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF.

Il periodo di adesione all'Offerta (il "**Periodo di Adesione**") sarà concordato con Borsa Italiana nel rispetto dei termini di cui all'articolo 40 del Regolamento Emittenti e sarà compreso tra un minimo di 15 (quindici) e un massimo di 40 (quaranta) giorni di borsa aperta, salvo diversa estensione in conformità alla normativa applicabile o in caso di eventuale Riapertura del Periodo di Adesione (come di seguito definito).

Poiché l'Offerta è promossa da un soggetto che, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, detiene una partecipazione nell'Emittente superiore alla soglia del 30% prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF, all'Offerta si applica l'articolo 40-bis del Regolamento Emittenti. Pertanto, al termine del Periodo di Adesione e, in particolare, entro il giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento (come *infra* definita), il Periodo di Adesione potrà essere

riaperto per 5 (cinque) giorni di borsa aperta ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti (la "**Riapertura del Periodo di Adesione**").

Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato entro il 5° (quinto) giorno di borsa aperta successivo al termine (i) del Periodo di Adesione, come eventualmente esteso in conformità alle leggi applicabili (la "**Data di Pagamento**"), e (ii) dell'eventuale Riapertura del Periodo di Adesione (la "**Data di Pagamento successiva alla Riapertura del Periodo di Adesione**").

3.6 Delisting

3.6.1 Obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF

Come menzionato nel precedente Paragrafo 2.2, l'Offerente intende procedere al Delisting. Pertanto, qualora, all'esito dell'Offerta, ivi inclusa l'eventuale Riapertura del Periodo di Adesione o l'eventuale proroga del Periodo di Adesione ai sensi della normativa applicabile, l'Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto), per effetto delle adesioni all'Offerta e di eventuali acquisti effettuati al di fuori dell'Offerta ai sensi della normativa applicabile, entro la fine del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura del Periodo di Adesione o prorogato in conformità alle leggi applicabili, venga a detenere una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95%, del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.

Ai fini del calcolo della soglia prevista dall'articolo 108, comma 2, del TUF, le Azioni Proprie detenute dall'Emittente saranno computate nella partecipazione complessiva detenuta, direttamente o indirettamente, dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto (numeratore) senza essere dedotte dal capitale sociale dell'Emittente (denominatore).

Ove ne ricorrano i presupposti, l'Offerente adempirà, pertanto, all'obbligo di acquistare le restanti Azioni dagli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (l'**"Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF"**). Il corrispettivo per il completamento della procedura relativa all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF sarà determinato ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del TUF.

L'Offerente indicherà nel comunicato sui risultati finali dell'Offerta, che sarà pubblicato dall'Offerente ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti (il "**Comunicato sui Risultati dell'Offerta**"), se si sono verificati i presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF. In caso affermativo, il Comunicato sui Risultati dell'Offerta conterrà informazioni su (i) l'ammontare delle Azioni in circolazione (sia in termini di numero di Azioni sia in termini di percentuale dell'intero capitale sociale dell'Emittente); (ii) i termini e le condizioni con cui l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF; e (iii) le modalità e la tempistica del Delisting.

Si precisa che al verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF – ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (il "**Regolamento di Borsa**") – Borsa Italiana disporrà il Delisting a decorrere dal primo giorno di borsa aperta successivo alla data di pagamento del corrispettivo relativo alla procedura volta ad adempiere all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, fatto salvo quanto previsto al successivo Paragrafo 3.6.2. Pertanto, a seguito

dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, le azioni saranno revocate dalla quotazione e i soci dell'Emittente che abbiano deciso di non portare in adesione all'Offerta le proprie Azioni e che non abbiano fatto richiesta all'Offerente di acquistare le proprie Azioni ai sensi dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguenti difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

3.6.2 Obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF ed esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF

Nel caso in cui, ad esito dell'Offerta, ivi inclusa l'eventuale Riapertura del Periodo di Adesione o l'eventuale proroga del Periodo di Adesione ai sensi della normativa applicabile, l'Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto), per effetto delle adesioni all'Offerta e degli acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta ai sensi della normativa applicabile, nonché per effetto dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, venga a detenere una partecipazione complessiva pari ad almeno il 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria intenzione di esercitare il diritto di acquisto delle restanti Azioni ai sensi dell'articolo 111 del TUF (il "**Diritto di Acquisto**").

Ai fini del calcolo della soglia prevista dall'articolo 111 del TUF, le Azioni proprie detenute dall'Emittente saranno computate nella partecipazione complessiva detenuta, direttamente o indirettamente, dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto (numeratore) senza essere dedotte dal capitale sociale dell'Emittente (denominatore).

Ove ne ricorrano i presupposti, esercitando il Diritto di Acquisto, l'Offerente adempirà anche all'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF nei confronti degli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta (l'**"Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF"**), attivando così un'unica procedura (la "**Procedura Congiunta**").

Il Diritto di Acquisto sarà esercitato non appena possibile dopo la conclusione dell'Offerta, ivi inclusa l'eventuale Riapertura del Periodo di Adesione o l'eventuale proroga del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile, o dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, secondo i termini e le condizioni concordate con Consob e Borsa Italiana.

Il corrispettivo dovuto per le Azioni acquistate a seguito dell'esercizio del Diritto di Acquisto e dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, sarà fissato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 108, comma 3, del TUF, come richiamate dall'articolo 111 del TUF.

L'Offerente renderà noto, in una specifica sezione del Comunicato sui Risultati dell'Offerta, ovvero nel comunicato relativo ai risultati della procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, il verificarsi o meno dei presupposti per l'esercizio del Diritto di Acquisto. In caso positivo, il Comunicato sui Risultati dell'Offerta conterrà anche informazioni su: (i) il quantitativo delle Azioni residue (in termini sia di numero di Azioni sia di valore percentuale rapportato all'intero capitale sociale); (ii) le modalità e i termini con cui l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e adempirà contestualmente all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, dando corso alla Procedura Congiunta; e (iii) le modalità e i tempi del Delisting.

Ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, in caso di esercizio del Diritto di Acquisto, Borsa Italiana disporrà la sospensione dalle negoziazioni delle azioni dell'Emittente e/o il Delisting, tenuto conto del tempo necessario per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

3.6.3 *Ulteriori scenari per il Delisting*

Nel caso in cui il Delisting non venga raggiunto al completamento dell'Offerta (inclusa l'eventuale Riapertura del Periodo di Adesione o l'eventuale estensione del Periodo di Adesione in conformità alle leggi applicabili):

- (i) potrebbe verificarsi una carenza di flottante tale da non assicurare il regolare svolgimento delle negoziazioni delle azioni dell'Emittente e Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione dalle negoziazioni delle azioni dell'Emittente e/o il Delisting ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa; in tal caso, l'Offerente dichiara la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare svolgimento delle negoziazioni delle azioni dell'Emittente; e
- (ii) come indicato nel precedente Paragrafo 2.2 e subordinatamente alla rinuncia della Condizione sulla Soglia, l'Offerente si riserva in ogni caso la facoltà di conseguire il Delisting mediante la Fusione. In tal caso, gli azionisti dell'Emittente che non avessero votato a favore della delibera di approvazione della Fusione, ricevendo in cambio azioni non quotate in un mercato regolamentato, sarebbero titolari del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437-*quinquies* del Codice Civile. In caso di esercizio del diritto di recesso, il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sarà determinato ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, comma 3, del Codice Civile, con riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 6 (sei) mesi precedenti la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare la Fusione.

3.7 **Mercati in cui è promossa l'Offerta**

L'Offerta è (i) promossa esclusivamente in Italia, in quanto le azioni dell'Emittente sono quotate esclusivamente su Euronext Milan, e (ii) rivolta, indistintamente e alle medesime condizioni, a tutti gli azionisti titolari di Azioni.

Alla data della presente Comunicazione, l'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone e Australia, né in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta sia vietata in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente, gli "**Altri Paesi**"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, la posta elettronica, il telefono e *Internet*), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei soggetti che intendono aderire all'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, tali soggetti saranno tenuti a verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.

3.8 **Modifiche all'Offerta**

Nel rispetto dei limiti imposti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (ivi incluso, in particolare, l'articolo 43 del Regolamento Emittenti), l'Offerente si riserva la facoltà di apportare modifiche all'Offerta entro il giorno precedente al termine del Periodo di Adesione (inclusa la Riapertura del Periodo di Adesione).

Qualora l'Offerente eserciti il diritto di apportare modifiche all'Offerta l'ultimo giorno a loro disposizione (*i.e.*, il giorno antecedente a quello previsto per la chiusura del Periodo di Adesione), la chiusura del Periodo di Adesione non potrà avvenire in un termine inferiore a 3 (tre) giorni di borsa aperta dalla data di pubblicazione delle modifiche apportate in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

4. PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'OFFERENTE E DALLE PERSONE CHE AGISCONO DI CONCERTO

Alla data della presente Comunicazione, l'Offerente non possiede azioni dell'Emittente.

Sintonia, Persona che Agisce di Concerto, detiene la Partecipazione Sintonia.

Fondazione CRT, Persona che Agisce di Concerto, detiene n. 37.467.409 Azioni, pari a circa il 4,54% del capitale sociale di Atlantia e il 4,58% dei diritti di voto della stessa.

Né l'Offerente né le Persone che Agiscono di Concerto detengono altri strumenti finanziari emessi dall'Emittente o aventi come sottostante tali strumenti.

5. COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI PER REALIZZARE L'OFFERTA

La promozione dell'Offerta è subordinata all'ottenimento delle Autorizzazioni Preventive di cui al Paragrafo 3.3 che precede.

6. PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI E DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL'OFFERTA

Il Documento di Offerta, i comunicati e tutti i documenti relativi all'Offerta saranno disponibili, tra l'altro, sul sito *internet* di Edizione all'indirizzo *www.edizione.com*.

7. CONSULENTI PER L'OPERAZIONE

L'Offerente è assistito da Goldman Sachs Bank Europe SE, Succursale Italia, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Bank of America Europe DAC, Milan Branch, J.P. Morgan Securities plc, UBS AG London Branch e UniCredit S.p.A. quali *advisor* finanziari, da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, Legance - Avvocati Associati e Simpson Thacher & Bartlett LLP, quali *advisor* legali.

* * * * *

La presente Comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Atlantia S.p.A. in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento d'offerta, previa approvazione di CONSOB. Il documento di offerta

conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente Comunicazione o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Atlantia S.p.A. in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese.

Bank of America Europe DAC, Milan Branch agisce esclusivamente per l'Offerente in relazione all'Offerta e per nessun altro e non sarà responsabile nei confronti di nessuno al di fuori dell'Offerente per la fornitura delle tutele garantite ai suoi clienti o per la fornitura di consulenza in relazione all'Offerta.